

# **TI\_GERICHTE 15.2000.195 vom 16. Januar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.195](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.195)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.195 du 16 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.195 del 16 gennaio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

I ricorsi 12 dicembre 2000 di \_\_\_\_\_ e 18 dicembre 2000 della \_\_\_\_\_ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di Locarno nell'ambito delle medesime esecuzioni contro il ricorrente 1 promosse dalla ricorrente 2 e contro il medesimo atto dell'organo di esecuzione forzata. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente ( Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

### **E. 2**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia ( DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento ( DTF 108 III 13).

### **E. 2.1**

Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell'UEF di Locarno.

### **E. 2.2**

A \_\_\_\_\_, è riconosciuto un importo mensile di CHF 1'121.80 a titolo di assicurazioni varie. 3. Il ricorso 18 dicembre 2000 della \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto.

### **E. 3**

La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita un'attività lucrativa indipendente , l'Ufficio d'esecuzione deve: - interrogarlo sul genere d'attività svolta; - interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari; - stimare l'ammontare del reddito; - provvedere d'ufficio alle necessarie inchieste; - raccogliere le informazioni ritenute utili; - farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l'attività lucrativa. Se l'inchiesta condotta dall'Ufficio non porta ad alcun

elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento ( DTF 126 III 91 cons.3a con rinvii).

### **E. 3.1**

Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell'UEF di Locarno.

### **E. 3.2**

L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché si determini in tempi stretti come ai cons. 3.2, 4.1, 5.2 e 6. 4. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: -

\_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario

### **E. 4**

Per quanto riguarda il calcolo del minimo di esistenza occorre rilevare che il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova tavola del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo ( FUCT 2/2001 pag. 74 ss.); come disposto al punto IX di questa Tabella, essa entra in vigore con effetto immediato abrogando la precedente. Di conseguenza, essa esplica i suoi effetti anche per quei pignoramenti iniziati sotto l'imperio della vecchia tavola, per il periodo successivo al 1° gennaio 2001.

### **E. 4.1**

Di conseguenza il minimo di esistenza dell'escusso e della moglie va fissato in CHF 1'550.—mensili.

### **E. 5**

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso ( DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF

### **E. 5.1**

Per analogia, quando il debitore vive in casa propria, ed essa risultasse sproporzionata ai suoi bisogni, l'organo di esecuzione forzata non può pretendere che l'escusso venda o lochi a terzi la propria abitazione, costringendolo a trovare un alloggio confacente ai propri mezzi finanziari. Tuttavia, se l'organo di esecuzione forzata dovesse ritenere eccessivi gli interessi ipotecari (ad esclusione dunque degli ammortamenti, non riconoscibili nel calcolo del minimo d'esistenza), anche in questo caso occorre concedere all'escusso un termine ragionevole di circa 6 mesi per porvi rimedio; trascorso questo termine l'Ufficio riconoscerà unicamente un importo commisurato alla situazione debitoria e alle entrate dell'escusso ( DTF 116 III 21; Vonder Mühl , op. cit. , n. 26 in fine ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d'esistenza, n. II.1.2, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

## E. 5.2

In casu occorre rilevare che l'escusso non ha prodotto alcun giustificativo relativo al credito ipotecario concessogli dall' \_\_\_\_\_; agli atti si trova unicamente l'originario contratto di mutuo 30 settembre / 2 ottobre 1997 tra i coniugi \_\_\_\_\_ e l' \_\_\_\_\_ per un importo di CHF 662'474.35, per il quale i mutuatari si sono impegnati a corrispondere un interesse annuo del 5%. Orbene volendo supporre che l'escusso e sua moglie non hanno ancora provveduto a versare degli ammortamenti, il 5% annuo del capitale mutuato corrisponde a CHF 33'123.--, ossia a rate mensili di CHF 2'760.--. Di conseguenza l'UEF di Locarno dovrà appurare, in tempi stretti, a quanto ammonta il capitale mutuato e quale sia il saggio d'interessi attualmente in vigore; di seguito, atteso che rate nell'ordine di circa CHF 2'500.—appaiono pure ragionevoli per la ricorrente \_\_\_\_\_ (cfr. ricorso 18 dicembre 2000 pag. 10), iscriverà tale importo nel calcolo del minimo di esistenza. 6. Per quanto riguarda i premi della cassa malati, l'organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell'assicurazione obbligatoria, ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari ( Vonder Mühl , op. cit. , n. 27 ad art. 93). Nel caso in esame nell'incarto esecutivo è presente unicamente copia del conteggio mensile dell'escusso; il premio mensile di CHF 273.90, a difetto di maggiore documentazione, può equitativamente pure essere riconosciuto alla moglie dell'escusso. Sono pure da riconoscere al debitore CHF 418.—quale premio mensile per la copertura perdita di guadagno, CHF 156.—per il premio dell'assicurazioni infortuni. Per contro non può venire dedotto il premio per l'assicurazione vita ( Vonder Mühl , op. cit. , n. 27 in fine ad art. 93). Pertanto a titolo di assicurazioni può essere riconosciuto un importo mensile di CHF 1'121.80. 7. Di conseguenza il ricorso di \_\_\_\_\_ va parzialmente accolto, nel senso che l'UEF di Locarno dovrà modificare il calcolo del minimo di esistenza alla voce "assicurazioni", modificando l'importo di CHF 900.— in CHF 1'121.80. Il ricorso della \_\_\_\_\_ va pure parzialmente accolto, nel senso che l'UEF di Locarno dovrà riconoscere all'escusso delle rate per interessi ipotecari non superiori a CHF 2'760.—mensili. Al contempo l'UEF provvederà a modificare nel calcolo summenzionato tutti gli importi ora differentemente previsti dalla Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d'esistenza. Di conseguenza il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell'UEF di Locarno è annullato e l'incarto è retrocesso all'UEF, affinché si determini in tempi stretti ai sensi dei considerandi di questa sentenza. 8. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 92 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 5 LPR, pronuncia: 1. I ricorsi 12 dicembre 2000 di \_\_\_\_\_, e 18 dicembre 2000 della \_\_\_\_\_ sono dichiarati congiunti. 2. Il ricorso 12 dicembre 2000 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto.

## E. 10

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali ( DTF 119 III 73; Ammon/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts , Berna 1997, § 23 n. 66 pag. 178 s.; Georges Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998,

n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d'esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.